



3° DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI
SETTORE S.U.A.P. E COMMERCIO
UFFICIO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 448
DEL 24/06/2024

Oggetto: **VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2024 -
PERIODO ESTIVO**

IL DIRIGENTE

Dato atto che la legge regionale sul commercio, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 13/2011 e dalla L.R. n. 3/2015, attribuisce alla Regione medesima la competenza a fissare annualmente le date di inizio dei saldi estivi e invernali, demandando invece ai Comuni il compito di fissare le modalità di effettuazione del periodo di svolgimento, che non può comunque superare le otto settimane;

Visto l'art. 15 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;

Visti gli artt. 14 e 15 della L.R. 12.11.1999, n. 28 e s.m.i;

Vista la nota della Regione Piemonte Assessorato al Commercio, prot. n. 178 del 05/06/2024, con la quale è stata comunicata ai Comuni e alle Associazioni di Categoria la data di inizio dei saldi estivi;

Rilevato di dover stabilire l'effettuazione in modo continuativo, del periodo di otto settimane previsto dalla legge regionale per le vendite di fine stagione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DISPONE

di fissare per l'anno 2024 la durata delle vendite di fine stagione, periodo estivo, in otto settimane consecutive.

Pertanto le vendite di fine stagione relative all'anno 2024, periodo estivo, sono consentite nel seguente periodo

dal 06.07.2024 al 30.08.2024

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28/1999, nei trenta giorni precedenti l'inizio delle vendite di fine stagione **sono vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda**, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

- Si rammenta altresì l'obbligo di informazione al consumatore ed in

particolare:

1. esposizione di cartello con le date di inizio e fine della vendita, nell'ambito del periodo sopra indicato;
2. corretta indicazione dei prezzi di vendita di tutti i capi esposti al pubblico, riportando le percentuali di sconti o ribassi effettuati rispetto ai normali prezzi di vendita (su ogni capo dovrà essere indicato il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo finale);
3. divieto di utilizzo della dizione "vendite fallimentari".

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98 che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00. Nei casi di particolare gravità o recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività commerciale per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art. 15, c. 2, della L.R. n. 28/1999.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dell'atto.

Verbania, lì 24/06/2024

IL DIRIGENTE
COMOLA NOEMI